

N. 01894/2013REG.PROV.COLL.  
N. 07092/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7092 del 2012, proposto da:

STERIMED S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Ester Stancanelli, Antonino Domenico Gullo, Francesco Baldassarre, Edoardo Giardino e Domenico Galli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza della Croce Rossa n. 2/C;

*contro*

SO.GE.SI. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Zanetti e Maurizio Brizzolari, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via della Conciliazione, n. 44;

*nei confronti di*

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III QUATER, n.

06682/2012, resa tra le parti, concernente “Affidamento del servizio di sterilizzazione centralizzata dello strumentario e degli accessori chirurgici per i vari presidi e distretti dell'Azienda USL di Rieti”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di SO.GE.SI. S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Manzi su delega di Giardino e Zanetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con bando pubblicato in GURI il 5 maggio 2010, l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti ha indetto una procedura aperta per l'affidamento chiavi in mano del servizio di sterilizzazione centralizzata dello strumentario e degli accessori chirurgici per i vari presidi e distretti dell'Azienda.

La gara è stata aggiudicata provvisoriamente nella seduta dell'11 gennaio 2011 alla STERIL S.p.a. (già S.r.l.), la quale aveva dichiarato di avvalersi della CO.GE.PU. S.p.a., in possesso di attestazione SOA nella categoria OG11 per classifica superiore alla I, in virtù di contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con l'impresa Luigi Ferrari.

2. La società veniva invitata a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati; il 7 febbraio 2012, la STERIMED S.r.l., che comunicava nel contempo di aver acquisito a partire dal 1° gennaio 2012 il ramo di azienda di STERIL S.p.A. relativo alle attività di sterilizzazione, produceva la richiesta documentazione. Comunicava, anche, che in data 13 gennaio 2011, alla CO.GE.PU. S.p.a. subentrava la Sanico S.r.l., che aveva stipulato con

Ferrari analogo contratto di affitto, e produceva le dichiarazioni relative agli amministratori con poteri di rappresentanza, ex art. 38 cod. contratti, Ivo Grifoni e Adolfo Rizzo. L'Azienda U.S.L. chiedeva chiarimenti "per le vie brevi" riguardo ai sig.ri Roberta Marra e Nicola Greco, consiglieri di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza. Quindi, con delibera n. 264 del 14 marzo 2012, veniva disposta l'aggiudicazione definitiva in suo favore.

3. Proponeva ricorso SO.GE.SI. S.p.a., denunciando la violazione dell'art. 38 cod. contratti perché due dei quattro consiglieri di amministrazione della società Sanico S.r.l., ausiliaria del raggruppamento aggiudicatario, non avevano reso la dichiarazione prescritta. L'aggiudicataria proponeva ricorso incidentale, tendente all'esclusione dalla gara della ricorrente principale.

4. Con la sentenza appellata, il TAR Lazio ha respinto le censure oggetto del ricorso incidentale ed ha accolto il quinto motivo del ricorso principale, annullando l'aggiudicazione a STERIMED S.r.l.

5. Quest'ultima propone appello, affermando l'erroneità della sentenza, contestando la fondatezza degli altri motivi del ricorso introduttivo assorbiti e riproponendo i motivi del ricorso incidentale respinti in primo grado. Afferma che, poiché le operazioni di riorganizzazione societaria furono comunicate dopo l'aggiudicazione, le verifiche sul nuovo ausiliario dovevano avere luogo con le modalità previste dalle specifiche disposizioni che regolano la verifica della effettiva titolarità dei requisiti nella fase successiva alla chiusura delle operazioni di gara. Le carenze documentali, quindi, non avrebbero dovuto condurre all'esclusione automatica, ma all'integrazione documentale.

6. Resistono in giudizio l'A.U.S.L. di Rieti e la controinteressata SO.GE.SI. S.p.a., che ripropone i motivi assorbiti in primo grado, insistendo per l'inammissibilità dell'appello e per la sua infondatezza e sottolineando come l'acquisizione del ramo di azienda da parte di STERIMED S.r.l. dalla

STERIL S.p.a. è avvenuta prima dell'aggiudicazione provvisoria della gara. In via subordinata, SO.GE.SI. S.p.a. contesta la violazione del principio di pubblicità delle operazioni di gara e l'illegittimità dello stesso disciplinare, che all'art. 7.1 prevedeva la seduta pubblica per l'apertura dei plichi contenenti i documenti e la seduta riservata per la valutazione della documentazione tecnica.

7. All'udienza del 19 gennaio 2013, l'appello è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

1. L'appello è infondato.

2. Premesse le vicende societarie, per cui con atto di cessione di ramo d'azienda del 19 dicembre 2011, con decorrenza 1° gennaio 2012, alla concorrente STERIL S.p.a. era subentrata la STERIMED S.r.l., che si avvale di altro ausiliario per il possesso delle attestazioni SOA (al posto di CO.GE.PU. S.p.a., la Sanico S.r.l., che stipula, in data 13 gennaio 2012, contratto di affitto di ramo di azienda con l'impresa Luigi Ferrari, in virtù del quale acquisisce la qualificazione SOA nelle categorie OG1 e OG11), la sentenza appellata ha rigettato il ricorso incidentale di STERIMED S.r.l., tendente all'esclusione di SO.GE.SI. S.p.a. e accolto il ricorso introduttivo di quest'ultima, ritenendo fondato il quinto motivo, con cui deduceva la violazione dell'art. 38 cod. appalti, perché due membri del C.d.A. dell'ausiliaria Sanico S.r.l. non avevano reso la dichiarazione prescritta, come richiesto dall'art. 49 dello stesso codice.

2.1. L'appellante deduce l'erroneità della sentenza, affermando che, essendo state comunicate all'azienda appaltante le modifiche soggettive che la riguardavano (e concernenti anche l'impresa ausiliaria) solo dopo l'aggiudicazione provvisoria, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 51 del codice dei contratti pubblici, relativo alle "vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicataria", il quale non stabilisce un obbligo di comunicazione alla stazione appaltante degli eventi indicati nella

disposizione entro un termine prestabilito, e, pertanto, alcun automatismo può desumersi tra la mancata produzione di un documento (o di una dichiarazione) e l'esclusione dalla gara, allorché la stazione appaltante sia portata a conoscenza dell'evento dopo la chiusura delle operazioni di gara.

Nella specie, l'evento modificativo risale al 19 dicembre 2011, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, e la sua comunicazione al 7 febbraio 2012, successivamente all'aggiudicazione intervenuta l'11 gennaio.

L'appellante sostiene che avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 48, comma secondo, cod. contratti, che attiene alla fase dei controlli preordinati all'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione, e la stazione appaltante era tenuta a richiedere la comprova dei requisiti, assegnando un termine per l'adempimento, ma non a disporre l'esclusione automatica.

Tantomeno il TAR, pertanto, avrebbe potuto disporre l'esclusione della STERIMED S.r.l..

Né, così disponendo, vi sarebbe violazione della "par condicio" tra i concorrenti, come ritenuto dal primo giudice, tenendo conto della diversa regolamentazione delle modalità di adempimento degli oneri dichiarativi, a seconda che ci si trovi in fase di partecipazione alla gara o in quella di verifica dei requisiti.

Anche a voler ammettere la presenza di un obbligo di dichiarazione per i Sig.ri Roberta Marra e Nicola Greco, consiglieri di amministrazione dell'ausiliaria Sanico S.r.l. (circostanza però contestata), la sentenza avrebbe dovuto limitarsi ad affermare l'obbligo della stazione appaltante di svolgere le verifiche, tanto più che, dopo l'introduzione dell'art. 46, comma 1-bis, del codice contratti, l'esclusione può essere disposta solo ove vi sia la prova che gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione abbiano pregiudizi penali.

2.2. La tesi dell'appellante non è condivisibile.

Osserva il Collegio, innanzitutto, che correttamente la sentenza appellata ha

ritenuto che la dichiarazione ex art. 38 cod. contratti andava resa da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione dell'impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c), cod. contratti, il concorrente che si avvale di impresa ausiliaria deve attestare il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 cit.; tale norma, al comma 1, lett. c), fa obbligo "agli amministratori muniti di potere di rappresentanza" di rendere dichiarazione circa l'assenza di pregiudizi penali.

La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione, nel senso che tutti i soggetti che rivestono cariche societarie, alle quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e di amministrazione, sono tenuti a rendere la dichiarazione, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe, e tra questi, sono ricompresi i soci del Consiglio di amministrazione delle società a responsabilità limitata e delle società per azioni (C.d.S., III, 16 marzo 2012, n. 1471; IV, 3.12.2010, n. 8535).

2.3. La dichiarazione va resa personalmente dai soggetti indicati dalla norma, senza che possa ritenersi sufficiente la dichiarazione del Presidente e legale rappresentante che attesta genericamente l'assenza di cause di esclusione a carico dell'impresa stessa. La sentenza appellata ha richiamato, opportunamente, l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tal caso, per la validità della dichiarazione, occorrerebbe quantomeno che siano analiticamente indicati i nominativi dei soggetti diversi dal dichiarante, per cui si attesta l'insussistenza delle cause ostative (Cfr. C.d.S., V sez., 23.6.2010 n. 3972; 20.10.2010, n. 7578).

2.4. Non viene in rilievo, né è oggetto di specifica contestazione, che vi sia una piena equiparazione fra gli offerenti economici e gli operatori in rapporto di avvalimento ai fini del rispetto degli obblighi dichiarativi di cui sopra; né vi è contestazione sul ruolo rivestito dai Sig.ri Nicola Greco e Roberta Marra, che sono soci del C.d.A. della società ausiliaria. Dalla visura

camerale prodotta in gara dalla STERIMED S.r.l., è chiaro che il Consiglio di Amministrazione, di cui i predetti sono componenti, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; tuttavia l'appellante afferma che si tratterebbe di un "refuso materiale" e che dallo Statuto risulterebbe che l'amministrazione compete al Presidente e al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme. Tale circostanza però non fa venir meno l'obbligo di dichiarazione, visto che i componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se collegialmente, sono tutti investiti di potere gestorio. L'art. 2380-bis, 3° comma, c.c. definisce il Consiglio di Amministrazione come l'organo che si costituisce quando l'amministrazione è affidata a più persone; per legge, inoltre, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale (articolo 2384, comma 1, c.c.) e le eventuali limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società (articolo 2384, comma 2, c.c.). Nella specie, non emerge dallo Statuto, né è fornita altra prova di precedenti o successive limitazioni al potere di rappresentanza risultante dal certificato camerale.

2.5. Quanto al profilo concernente l'automaticità dell'esclusione da gara derivante dalla mancata dichiarazione ex art. 38, ritiene il Collegio che correttamente la sentenza abbia ritenuto che l'accertamento della omessa dichiarazione circa il possesso dei requisiti dei due consiglieri del C.d.A. dovesse comportare l'esclusione automatica dell'aggiudicataria dalla gara.

Non è irrilevante, a tal fine, come pretende l'appellante nella sua ricostruzione del dato normativo, il momento in cui è avvenuto il mutamento soggettivo ed il subentro della nuova ausiliaria alla precedente (mentre rileverebbe, a suo dire, soltanto il momento in cui l'evento viene

portato a conoscenza della stazione appaltante e la fase in cui si trova la procedura all'atto della comunicazione). Vero è che l'art. 51 cod. contr. non impone espressamente l'immediata produzione documentale e/o la comunicazione delle intervenute modifiche soggettive dell'impresa, e che, pertanto, ben potrebbe la comunicazione essere anche successiva all'aggiudicazione, senza che, per ciò solo, sia comminata alcuna sanzione espulsiva.

Tuttavia, dalla ratio del sistema si desume l'obbligo per la stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti, ai fini della corretta ammissione e aggiudicazione, avendo riguardo al momento in cui effettivamente si è verificata la modificazione soggettiva e applicando le norme relative alla qualificazione delle concorrenti, anche se l'evento sia stato tardivamente comunicato.

Diversamente ragionando, come affermato dal TAR, si avrebbe palesemente la violazione della regola della "par condicio" tra i concorrenti, poiché si lascerebbe arbitro il concorrente di scegliere il momento in cui sottoporre alla stazione appaltante l'esame dei requisiti "realmente" posseduti, quando è pacifico che i requisiti devono essere posseduti non solo alla data di scadenza del bando, ma anche al momento della prima verifica dei documenti da parte della stazione appaltante e al momento dell'aggiudicazione ( A.P. 7.4.2011, n. 4; C.d.S. IV, 19.12.2012, n. 6539).

Ne consegue che, sebbene nel caso in esame la comunicazione della modifica soggettiva sia avvenuta dopo l'aggiudicazione provvisoria, l'Amministrazione, constatata, sulla base della documentazione acquisita ex art. 48 cod. contratti, l'assenza della dichiarazione circa i requisiti richiesti per l'ammissione relativamente all'ausiliaria della concorrente Sterimed S.r.l., subentrata alla Steril S.p.a. ancora prima della celebrazione della gara, doveva disporre l'automatica esclusione, così come avrebbe dovuto fare nell'ipotesi di conoscenza tempestiva dell'evento modificativo



sopravvenuto.

2.6. Inoltre, va rilevato che non è applicabile nella fattispecie la giurisprudenza riguardante il c.d. "falso innocuo", non essendo stata prodotta in giudizio alcuna prova circa l'assenza di pregiudizi penali a carico dei due membri del consiglio di amministrazione (Nicola Greco e Roberta Marra).

2.7. Neppure è invocabile l'art. 46, comma 1-bis, codice appalti. Se è vero, per un verso, che il legislatore ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 46 cit., rendendo esplicito l'intento di ampliare il campo di operatività del c.d. "potere di soccorso" e riducendo le ipotesi di esclusione dalla gara, per altro verso, secondo la giurisprudenza di questa Sezione, non ogni mancanza potrà essere regolarizzata, soprattutto nel caso in cui ciò dovesse tradursi in un'alterazione della regola della par condicio. La novella introdotta dall'articolo 4 d.l. 70/2011, non vale ad evitare l'esclusione del partecipante che non abbia adempiuto all'obbligo di legge di rendere le dovute dichiarazioni ex articolo 38 codice appalti, dovendosi intendere la norma nel senso che l'esclusione dalla gara può essere disposta sia nel caso in cui la legge o il regolamento la comminino espressamente, sia nell'ipotesi in cui la legge imponga "adempimenti doverosi" o introduca "norme di divieto", pur senza prevedere espressamente l'esclusione. (Cons. St., III, 14 dicembre 2011 n. 6569; Consiglio di Stato, sez. III, 16 marzo 2012, n. 1471).

2.8. L'accoglimento del quinto motivo del ricorso introduttivo da parte del giudice di primo grado si rivela, pertanto, condivisibile.

3. L'appello va rigettato nella parte in cui ripropone i motivi di ricorso incidentale, svolti dall'odierna appellante in primo grado e disattesi dal TAR.

4. Infondata è la censura secondo cui l'ATI guidata da SO.GE.SI. S.p.a. andava esclusa dalla gara perché la mandante del raggruppamento aggiudicatario, Ica S.r.l., non avrebbe documentato il possesso del requisito

di capacità economico-finanziario del pregresso “fatturato specifico nei servizi oggetto di gara” nella misura minima imposta dalla lex specialis (10% dell'importo richiesto cumulativamente), come disposto al punto III 2.2. del bando di gara e all'art. 4.1.3 del disciplinare.

4.1. La sentenza ha, condivisibilmente, interpretato il bando alla luce dei principi generali e dei chiarimenti resi preliminarmente dalla stazione appaltante (chiarimento n. 2, punto 9, e chiarimento n. 5, punto 1, che rimandano alla normativa vigente), desumendone che poiché trattasi di contratto misto e l'aggiudicataria è un'ATI verticale, in cui l'Ica S.r.l. svolge unicamente prestazione di lavori (avendo presentato attestazioni SOA di qualificazione per le categorie OG11, impianti tecnologici, OG1 edifici civili e industriali), è corretto che l'impresa possieda i requisiti per l'importo di lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata, come prevede l'art. 95, comma 3, del D.P.R. 554/1999 e l'art. 37 cod. contratti.

Pertanto, così interpretata e applicata la normativa di gara nella parte concernente i requisiti economico-finanziari in caso di ATI verticale, correttamente l'ATI con a capo SO.GE.SI. S.p.a. è stata ammessa a gara, avendo la mandante Ica S.r.l., incaricata dell'esecuzione di lavori, prodotto adeguate attestazioni SOA.

Ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 34/2000, e ora dell'art. 60 D.P.R. 207/2010, difatti, i requisiti di capacità economico finanziaria per gli esecutori di lavori pubblici sono assorbiti dalla attestazione SOA.

4.2. Sul punto specifico dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante si osserva, poi, che non andavano assoggettati a pubblicità analoga a quella del bando, essendo diretti ai soli partecipanti alla gara, allo scopo di interpretare clausole del disciplinare già note.

4.3. L'appellante ha contestato, in punto di fatto, che la mandante Ica S.r.l. si sia impegnata a svolgere solo lavori, deducendo che risulterebbe impegnata anche alla prestazione di alcuni servizi (servizio di manutenzione

impiantistica periodica e continuativa); inoltre, non ha prodotto neppure alcuna referenza attestante la realizzazione di una centrale di sterilizzazione (fornita dalla mandataria SO.GE.SI. s.p.a.).

La censura, nella parte relativa alla contestata mancata presentazione di referenza attestante la realizzazione di una centrale di sterilizzazione è inammissibile, perché proposta per la prima volta in appello; nella restante parte è infondata.

Ica S.r.l. si è impegnata ad eseguire i lavori edili ed impiantistici per la realizzazione della centrale di sterilizzazione e relativa manutenzione (punti 1.1 e 1.3 del capitolato speciale); non si è impegnata a svolgere alcun “servizio” in senso tecnico. Poiché i lavori di manutenzione edile rientrano tra i “lavori” di cui alla categoria OG1 e i lavori di manutenzione impiantistica sono ricompresi nella categoria OG11, deve ritenersi che l’impresa sia in possesso di idonea qualificazione avendo prodotto le relative attestazioni SOA. Va, infatti, considerato che, ai sensi dell’art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010, all’impresa qualificata nella categoria OG11 è consentito eseguire i lavori delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta, ossia di eseguire la manutenzione di impianti idrico-sanitario, di cucine, lavanderie e gas, di impianti termici ed elettrici. Si tratta di una norma regolamentare che codifica il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11 (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. III, 07 marzo 2011, n. 1422; parere AVCP n. 202 del 5/12/2012).

5. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso incidentale.

La censura riguarda la mancata presentazione di dichiarazione ex art. 38 cod. contr. di alcuni procuratori speciali, e tra essi in particolare del Sig. Alameh Iyad, cui sono stati conferiti poteri gestionali di ampissima portata in tutto equiparabili a quelli propri di un amministratore.

La Sezione si è di recente pronunciata sulla questione dell’obbligo di

rendere dichiarazione da parte dei procuratori speciali, negando che possa configurarsi, stante il tenore letterale dell'art. 38, comma 1 lett. c), che ha come destinatari esclusivamente gli amministratori (Consiglio di Stato, sez. III, n. 6777 del 21.12. 2011). La norma citata richiede la compresenza, per le società di capitali, della qualifica di amministratore e del potere di rappresentanza e non vi è alcuna possibilità per estendere l'applicabilità della disposizione a soggetti, quali i procuratori, che amministratori non sono. Si tratta, infatti, di una norma che limita la partecipazione alle gare e la libertà di iniziativa economica delle imprese, essendo prescrittiva dei requisiti di partecipazione e che, in quanto tale, assume carattere eccezionale ed è, quindi, insuscettibile di applicazione analogica a situazioni diverse, quale è quella dei procuratori. Tale interpretazione, oltre ad essere maggiormente rispondente al dato letterale del citato art. 38, evita che l'obbligo della dichiarazione possa dipendere da sottili distinzioni circa l'ampiezza dei poteri del procuratore, inidonee a garantire la certezza del diritto sotto un profilo di estrema rilevanza per la libertà di iniziativa economica delle imprese, costituito dalla possibilità di partecipare ai pubblici appalti (così anche Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2011, n. 6136; 25 gennaio 2011, n. 513; 24 marzo 2011, n. 1782).

6. Il terzo motivo di ricorso incidentale è stato correttamente disatteso dal primo giudice, sulla base di una interpretazione di favore nei confronti dei concorrenti, indotti dalla stessa stazione appaltante alla utilizzazione della formula "per quanto a propria conoscenza", nella dichiarazione resa da parte del legale rappresentante della società, come è avvenuto, nella specie, per Marcella Bernardini e Paolo Lucci, Consiglieri di amministrazione rispettivamente di CISA S.p.a. e So.ge.si. Sp.a., cessati dalla carica.

L'espressione figurava nella scheda prestampata fornita ai concorrenti e sarebbe illogico penalizzare con l'esclusione chi si è attenuto a quello schema.

Peraltro, si rammenta quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'obbligo di dichiarare l'assenza dei "pregiudizi penali" è da considerarsi assolto dal legale rappresentante dell'impresa anche riguardo ai terzi, compresi i soggetti cessati dalla carica (Cons. St. Sez. V, 15.10.2010 e giurisprudenza ivi citata), specie quando la legge di gara - come nel caso in esame - non richieda la dichiarazione individuale di detti soggetti. Si è ritenuta irrilevante l'apposizione alla dichiarazione della precisazione "per quanto a propria conoscenza", in quanto discende direttamente dal dato normativo, contenuto nell'art. 47, comma 2 del D.P.R.28.12.2000, n. 445, a cui rimanda l'art. 38, la regola per cui "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza". Essa non può quindi considerarsi alla stregua di una esclusione di responsabilità del dichiarante, che nel rendere la dichiarazione si assume le conseguenze ad essa riconnesse, ma di un semplice richiamo al dato normativo (così Consiglio di Stato, sez. V, 20 giugno 2011, n. 3686).

7. Con riguardo al rigetto del quarto motivo di ricorso incidentale, con cui l'appellante sostiene che la polizza fideiussoria prodotta in gara a titolo di cauzione provvisoria, mancante della firma dell'agente apposta per quietanza del versamento del premio, sarebbe indicativa della mancata attivazione o della sospensione della copertura assicurativa, e perciò determinerebbe l'esclusione dalla gara, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che l'art. 75 cod. contratti e la lex di gara impongono di presentare la polizza, non anche la quietanza di pagamento del premio e, nella fattispecie, non è contestato che sia stato prodotto in gara l'originale della polizza con indicazione, oltretutto, dell'ammontare del premio per il periodo pattuito - euro 130,00 per il periodo dal 22.7.2010 al 22.2.2011 - (in tal senso, Consiglio Stato, sez. V, 18 marzo 1991, n. 277).

8. Infine, il rigetto dell'ultimo motivo di ricorso incidentale, con cui si

deduceva che la dichiarazione concernente la congruità dei costi di sicurezza fosse stata resa con “mera formula di stile”, è esente da critiche, in quanto il primo giudice ha ritenuto che la SO.GE.SI. S.p.a. avesse nella sostanza rispettato la stima dei costi di sicurezza sia per interferenza, sia per rischio specifico, effettuata dalla stazione appaltante, avendo recepito le suddette stime, la cui congruità era stata valutata “a monte”.

9. In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta, confermando la sentenza di primo grado.

Condanna l'appellante alle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000, 00 oltre IVA e CPA, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)